



Università  
degli Studi  
di Ferrara

# ITax Papers on Taxation

La Convenzione Italia-Liechtenstein contro le doppie imposizioni  
Gli strumenti di asset protection e passaggio generazionale

**Francesco Castro**, Dottorando di Ricerca, Università degli studi di Ferrara

Department of Law  
Corso Ercole I D'Este, 37 - Ferrara - Italy  
[www.dirittotributario.eu](http://www.dirittotributario.eu)  
Working Paper: 05-23 ISSN: 2281-3179

Date: 1 December 2023 (All rights reserved by the Author)

DOI

# La Convenzione Italia-Liechtenstein contro le doppie imposizioni. Gli strumenti di *asset protection* e passaggio generazionale

di Francesco Castro

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La *Stiftung* e l'*Anstalt*. – 3. (segue) l'applicazione della Convenzione: alcune norme rilevanti per gli strumenti di *asset protection* e passaggio generazionale. – 4. Osservazioni conclusive.

## 1. Premessa

In data 12 luglio 2023, l'Italia e il Liechtenstein hanno firmato la convenzione contro le doppie imposizioni a seguito di un iter negoziale cominciato nel 2019. Adesso i due Stati contraenti dovranno ratificare con legge ordinaria, o comunque secondo i propri dettami costituzionali, l'accordo internazionale in materia tributaria.

In tale contesto recentemente mutato, si rendono quindi necessarie in capo al giurista e interprete una serie di attività volte all'individuazione del corretto trattamento tributario in fattispecie transfrontaliere che coinvolgano soggetti residenti, in possesso di redditi o patrimonio, in entrambi gli Stati contraenti. E specificamente, in tema di istituti giuridici noti per essere particolarmente confacenti al *wealth management* e ai passaggi generazionali di partecipazioni, *assets* e aziende.

## 2. La *Stiftung* e l'*Anstalt*

Come noto, il Liechtenstein riconosce numerose forme e tipologie di persone giuridiche, tra le quali si possono annoverare la *Anstalt* <sup>(1)</sup> e la *Stiftung* <sup>(2)</sup>, strumenti giuridici spesso utilizzati ai fini di c.d. *asset protection* e passaggio generazionale.

Una *Stiftung* è assimilabile ad una fondazione di diritto italiano e si costituisce mediante apporto <sup>(3)</sup> di un fondo volto al raggiungimento di uno specifico scopo che costituisce patrimonio separato da quello del fondatore. Tale istituto, assimilabile ad una fondazione di diritto interno <sup>(4)</sup>, è abilitato a concludere negozi giuridici di ogni genere e può essere titolare di diritti reali su beni mobili e immobili.

Nella *Stiftung* operano tre soggetti principali, ossia il fondatore, i beneficiari e il consiglio quale organo esecutivo, che amministra secondo le norme dello statuto e dell'atto di fondazione.

La fondazione è costituita dal fondatore, persona fisica o giuridica, il quale esprime la propria volontà mediante un atto costitutivo e apportando un fondo patrimoniale, ha potere discrezionale nello stabilire

---

<sup>(1)</sup> F. Antonacchio, *Principato del Liechtenstein, strumenti di pianificazione fiscale e tutela del segreto bancario*, in *Fiscalità internazionale*, 3, 2008, 211.

<sup>(2)</sup> F. Misuraca, *Liechtenstein*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, 8-9, 2015.

<sup>(3)</sup> Ai sensi dell'art. 552 del codice civile del Liechtenstein è una persona giuridica. Al momento dell'apporto, o meglio, del conferimento dei beni, la *Stiftung* ha uno status di "persona morale", non trattandosi di una piena personalità giuridica; mentre acquisterà quest'ultima solo con l'iscrizione al Pubblico Registro.

<sup>(4)</sup> Di diversa opinione l'Agenzia delle entrate: v. Risposta a interpello n. 221/E/2023 e n. 9/E/2022, in cui l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che una fondazione di famiglia del Liechtenstein può considerarsi quale istituto analogo al *trust* se presenta gli elementi caratteristici di quest'ultimo (si vedano altresì Circolari dell'Agenzia delle entrate n. 49/E/2009 e n. 38/E/2013). Come evidenziato nella Circ. n. 48/E/2007, si rileva che il legislatore tiene conto della possibilità che ordinamenti stranieri disciplinino istituti analoghi al *trust* ma assegnino loro un *nomen iuris* diverso. Pertanto, secondo l'Agenzia delle entrate, per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo al *trust*, si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti detto istituto. Come altresì ribadito nella Circ. n. 27/E/2015, l'Amministrazione finanziaria ritiene che il riferimento agli "istituti aventi contenuto analogo" presente nell'art. 73 del d.p.r. n. 917/1986 (TUIR) è stato evidentemente inserito dal legislatore al fine di impedire che tale disposizione, dettata da evidenti finalità antielusive, fosse facilmente aggirata utilizzando istituti nominalmente diversi dal *trust* ma con caratteristiche analoghe.

condizioni e limitazioni, ma può anche, riconoscere ai beneficiari una funzione di controllo sull'operato del consiglio. Finché il fondatore è in vita, ha piena discrezionalità nel modificare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della fondazione. Inoltre, giova altresì ricordare che il fondatore non ha diritti patrimoniali sui beni costituenti patrimonio separato, mentre i beneficiari ricevono i frutti della gestione in virtù del raggiungimento degli scopi per cui è stata istituita.

Con riferimento agli scopi perseguibili, tra i più comuni si annoverano quelli volti al supporto finanziario dei componenti familiari, la promozione delle arti e il sostegno di propositi assistenziali e caritatevoli, <sup>(5)</sup> nonché tutte le tematiche connesse alla pianificazione patrimoniale.

Per quanto concerne i profili tributari, le fondazioni sono generalmente soggette all'imposta sui redditi, locale, tuttavia, qualora esse non svolgano attività commerciale, sono assoggettabili soltanto ad un'imposta sostitutiva minima.

Passando ad una breve disamina dell'altro istituto giuridico, l'*Anstalt*, trattasi di un istituto giuridico di natura ibrida, tipico dell'ordinamento giuridico del Liechtenstein, il quale ormai in epoca risalente ha ricevuto legittimazione anche da parte della giurisprudenza italiana <sup>(6)</sup>.

Il termine tedesco risulta traducibile in italiano come "stabilimento" ed è funzionale a indicare una persona giuridica che può avere caratteristiche tipiche di una società e di una fondazione, diversamente modulate in ragione delle diverse tipologie di *Anstalt* <sup>(7)</sup>.

L'istituto è concepito primariamente quale strumento per amministrare patrimoni privati provenienti dall'estero, e può svolgere qualsiasi tipo di attività, anche con scopo di lucro, a differenza delle fondazioni di diritto interno.

L'*Anstalt* è costituita mediante un atto di fondazione e un regolamento per i destinatari (quale forma di statuto) ed è amministrata da un consiglio di amministrazione. Nella forma tipica, il fondatore assume le vesti di organo supremo, dotato del potere di rimuovere gli amministratori.

I diritti del fondatore, sia di natura organizzativa che patrimoniale, possono essere trasferiti *mortis causa* che per atti *inter vivos*, senza necessità di particolari forme.

Il titolare dei diritti del fondatore ha la capacità giuridica di rilasciare, entro i limiti statutari, in qualunque momento un nuovo regolamento riguardante i diritti dei beneficiari, modificare o cancellare qualsiasi regolamento preesistente, finanche individuare se stesso quale beneficiario.

Nell'ambito degli stabilimenti costituiti per la gestione del patrimonio familiare, il titolare dei diritti del fondatore dell'*Anstalt* ha la capacità di agire come un "*buon padre di famiglia*", assegnando la ricchezza *inter vivos* ovvero *mortis causa* ai singoli membri della famiglia, senza necessità di agire direttamente, ma impiegando l'ente e quindi garantendo una maggiore confidenzialità.

Come per il caso delle *Stiftung*, i beneficiari che ricevono pagamenti o distribuzioni dalla *Anstalt* non sono assoggettati ad imposta sui redditi in Liechtenstein.

Qualora lo stabilimento non svolgesse attività commerciale, è dovuta solo un'imposta sostitutiva per periodo d'imposta. In caso contrario, i redditi della *Anstalt* sarebbero assoggettati ad imposizione mediante l'applicazione dell'aliquota proporzionale ordinaria del 12,5 per cento.

### **3. (Segue) l'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni: alcune norme rilevanti per gli strumenti di *asset protection* e passaggio generazionale**

La Convenzione è strutturata secondo il Modello OCSE, in particolare secondo l'ultima versione pubblicata del 2017.

---

<sup>(5)</sup> L'oggetto può includere, in modo misto, attività commerciali, solo se necessarie a raggiungere obiettivi non commerciali della Fondazione. Tale attività mista oppure la partecipazione in imprese commerciali, per controllare i propri interessi, non implica che l'oggetto della Fondazione sia commerciale.

<sup>(6)</sup> Si veda Cass. n. 198 del 1985.

<sup>(7)</sup> Si rinvia a S. Loconte, *Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale*, IPSOA, 2022. L'autore ricorda che si va dalla forma di *Anstalt* che più assomiglia a una società – *gesellschaftsartige Anstalt* – a quella che maggiormente ricorda una fondazione – *stiftungsartige Anstalt* – passando per la forma intermedia c.d. "tipica" – *verkehrstypische Anstalt*.

Giova innanzitutto rilevare che la problematica relativa all'applicabilità dei trattati contro le doppie imposizioni a forme giuridiche come le fondazioni (o le *Anstalt* e *Stiftung*) e i *trust*, non è mai stata oggetto di approfondite analisi in dottrina<sup>(8)</sup>. Ciò assume rilevanza pratica in quanto accade sovente che un *Anstalt* o *Stiftung* detengano partecipazioni in società italiane o immobili in Italia o che sia nominato quale beneficiario delle stesse una persona fisica fiscalmente residente in Italia.

Nonostante non vi sia un'espressa menzione delle *Anstalt* e delle *Stiftung* all'interno della nuova Convenzione, sembrerebbe *prima facie* che – alla luce della ricostruzione sotto riportata – tali soggetti possano rientrare nel concetto di "person" e "resident", quali requisiti da soddisfare ai fini dell'applicazione della Convenzione e, più in generale, delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Inoltre, in tal senso deporrebbe anche una ricostruzione dei due suddetti istituti alla stregua di un *trust* in ottemperanza a quanto di recente interpretato dall'Amministrazione finanziaria e oggetto di risposta a istanze di interpello presentate dai contribuenti italiani<sup>(9)</sup>. Secondo tale interpretazione, il richiamo agli istituti dal contenuto analogo al *trust* presente nell'art. 73 del d.p.r. n. 917/1986 ("TUIR") è stato voluto dal legislatore con la finalità di evitare che tale norma fosse agevolmente elusa utilizzando istituti, nominalmente, differenti dal *trust* ma aventi simili caratteristiche<sup>(10)</sup>.

Ai fini dell'applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati in base al modello OCSE, è necessario pertanto che un *Anstalt* o *Stiftung* siano: (i) assimilati ad una persona (art. 3); (ii) residenti ai fini fiscali in uno dei due paesi contraenti (art. 4); e (iii) siano assoggettati a imposizione in uno degli stati contraenti (art. 2)<sup>(11)</sup>.

Conseguentemente, si può ritenere che alle *Anstalt* e alle *Stiftung*, posto il rispetto delle suddette condizioni e requisiti, possano applicarsi le disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni in commento.

Ciò risulta altresì suffragato dalla ricostruzione del Commentario OCSE al modello di convenzione del 2017, il quale espressamente afferma che la definizione del termine "persona" non è esaustiva e deve essere letta come un'indicazione del fatto che il termine "persona" sia utilizzato in un senso molto ampio (si vedano in particolare gli articoli 1 e 4). La definizione menziona esplicitamente le persone fisiche, le società e altri organismi di persone. Dal significato assegnato al termine "società" dalla definizione contenuta nella lettera b) deriva che, inoltre, il termine "persona" include qualsiasi entità che, pur non essendo costituita in forma societaria, è trattata come una persona giuridica a fini fiscali. Pertanto, ad esempio, una fondazione e una *Stiftung* possono rientrare nel significato del termine "persona"<sup>(12)</sup>.

---

<sup>(8)</sup> Cfr. A. Dragonetti, *Manuale di fiscalità internazionale*, IPSOA, 2022; M. Piazza, *Guida alla fiscalità internazionale*, il Sole 24 Ore, 2019; K. Vogel, *On Double Taxation Conventions*, Wolters Kluwer, 1996.

<sup>(9)</sup> Si rinvia alla precedente nota (4).

<sup>(10)</sup> Sotto il profilo civilistico, l'istituto del *trust* è stato introdotto nell'ordinamento giuridico interno mediante la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, con L. n. 354 del 1989. L'art. 2 della Convenzione citata così statuisce: "per *trust* s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il *trust* presenta le seguenti caratteristiche:

a) i beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;  
b) i beni del *trust* sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;  
c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del *trust* e le norme particolari impostegli dalla legge.

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un *trust*."

Attraverso tale istituto il disponente trasferisce ad altro soggetto il *trustee*, beni e diritti in modo che quest'ultimo provveda ad amministrarli e gestirli sulla scorta di quanto previsto dall'atto istitutivo del *trust* per il raggiungimento delle finalità individuate dallo stesso disponente. In materia giova distinguere il *trust* trasparente da quello opaco. Il *trust* trasparente (o con beneficiario individuato) si caratterizza per l'imputazione del reddito prodotto in capo al beneficiario sulla scorta di un criterio di imputazione per trasparenza. Il *trust* opaco si caratterizza invece perché non sussiste l'imputazione nei termini sopra enunciati, in tali circostanze l'imposizione dei redditi avviene nei riguardi del *trust* medesimo. Il reddito prodotto dal *trust* opaco soggiace ad IRES in capo al *trust*, poiché autonomo soggetto passivo d'imposta ex art. 73 del TUIR.

<sup>(11)</sup> Cfr. P. Baker, *Double Taxation Convention*, in Sweet & Maxwell, 2002; C. Sacchetto, *Le donazioni nel diritto tributario*, in *Riv. dir. trib.*, I, 1999, p. 989.

<sup>(12)</sup> OECD Model Tax Convention on Income and on Capital and Commentaries of the Articles of the Model Convention, 2017: "Commentary on Article 3: [...] 2. The definition of the term "person" given in subparagraph a) is not exhaustive and should be read

Entrando nel dettaglio di alcune disposizioni previste dalla Convenzione di potenziale impatto alle strutture *cross-border* attualmente in essere, di importante rilievo è la clausola per la quale, in caso di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (*i.e.* persone giuridiche), il contrasto è risolto di comune accordo tra gli Stati (i quali testualmente “faranno del loro meglio”), tenendo in particolare conto di fattori quali la sede di direzione effettiva o il luogo di costituzione. In mancanza di tale accordo, detta persona non avrà diritto ad alcun beneficio o esenzione d’imposta previsti dalla Convenzione se non nella misura e nel modo che possano essere convenuti dalle autorità competenti degli Stati contraenti (art. 4, par. 3). Si segnala altresì un’altra norma di potenziale interesse, in tema di plusvalenze da partecipazioni societarie (azioni o partecipazioni comparabili), quali le partecipazioni in una *partnership* o in un *trust*, queste possono essere tassate nell’altro Stato contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l’alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili situati in detto altro Stato (art. 13, par. 4).

Cercando di ampliare il raggio di visione degli strumenti di *asset protection* e passaggio generazionale, vi sono norme che disciplinano espressamente il trattamento dei redditi derivanti da fondi pensione. E sempre a tal fine, giova altresì rilevare la presenza di alcune disposizioni che, ancorché non inserite nel corpo della Convenzione ne fanno comunque parte, essendo state inserite nel Protocollo, tra le quali:

- con riferimento all’articolo 2 (Imposte considerate) e all’articolo 22 (Eliminazione della doppia imposizione), è stato specificato che, se una persona residente di uno Stato contraente è assoggettata all’imposta sul patrimonio del Liechtenstein, in conformità con la presente Convenzione, l’imposizione del reddito nominale su detto patrimonio (*Sollertrag*) è considerata quale imposta sul reddito delle persone fisiche.

- con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 4 (Residente), è stato specificato che, un ente od organismo costituito e gestito esclusivamente per fini caritativi, religiosi, umanitari, scientifici, culturali, o di natura analoga (o per più di uno di detti fini) e residente di uno Stato contraente in conformità alla sua legislazione, è considerato quale residente di detto Stato, nonostante i suoi redditi o utili, per intero o in parte, siano esenti da imposta ai sensi della legislazione nazionale di detto Stato.

- con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 4 (Residente) e dell’articolo 16 (Compensi degli amministratori), è stato specificato che, salvo per i fini dell’articolo 16, le persone (comprese le strutture patrimoniali private – *Private Asset Structures* – ai sensi della legislazione del Liechtenstein) assoggettate in Liechtenstein soltanto al livello minimale dell’imposta sul reddito delle società (*Mindestertragssteuer*) non sono considerate residenti del Liechtenstein.

#### 4. Considerazioni conclusive

Sicuramente la convenzione suddetta avrà un impatto positivo nel prevenire la doppia imposizione, di fatti rafforzando i rapporti commerciali e istituzionali tra i due paesi e creando maggiore certezza del diritto in campo tributario.

L’impatto positivo è atteso anche per la prevenzione di schemi elusivi, *rectius* abusivi o di c.d. *aggressive tax planning*, che generano casi di doppia non imposizione o benefici fiscali non voluti dalle normative internazionali e domestiche. A tal fine, posta l’applicazione delle disposizioni convenzionali ad istituti quali le *Stiftung* e le *Anstalt*, come suesposto in breve, è necessario ricordare che alcune fattispecie reddituali potranno godere dell’applicazione delle convenzioni, ai sensi del modello OCSE, solamente se il percettore sia anche beneficiario effettivo del reddito (e ci si riferisce ai flussi di dividendi, interessi e *royalties* di cui ai

---

*as indicating that the term “person” is used in a very wide sense (see especially Articles 1 and 4). The definition explicitly mentions individuals, companies and other bodies of persons. From the meaning assigned to the term “company” by the definition contained in subparagraph b) it follows that, in addition, the term “person” includes any entity that, although not incorporated, is treated as a body corporate for tax purposes. Thus, e.g. a foundation (foundation, Stiftung) may fall within the meaning of the term “person”;* cfr. K. Vogel, *The influence of the OECD Commentaries on treaty interpretation*, in *Bulletin for international taxation*, 12, 2000; D. A. Ward, *The Role of Commentaries on the OECD Model in the tax treaty interpretation process*, in *Bulletin for international taxation*, IBFD, March 2006.

rispettivi articoli 10, 11 e 12). Si renderà pertanto necessaria una determinata sensibilità giuridica nella revisione delle strutture di investimento *cross-border* alla luce della nuova normativa internazionale.

In conclusione, con l'intento di ampliare lo sguardo ad altri sviluppi in ambito del diritto tributario internazionale, quanto alle intersezioni della presente Convenzione con lo strumento multilaterale (c.d. "MLI")<sup>(13)</sup>, nonostante la Convenzione ricalchi l'ultimo modello predisposto dall'OCSE nel 2017, occorrerà comunque monitorare altresì se entrambi gli Stati contraenti includeranno o meno la presente Convenzione tra gli "accordi fiscali coperti" (c.d. *covered tax agreement*), qualora gli stessi intendano apportare modifiche in futuro a livello multilaterale anziché passare nuovamente da negoziazioni di tipo bilaterale.

---

<sup>(13)</sup> Strumento previsto dall'*Action 15 Final Report BEPS*, OECD, 2015.